



**COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Reg. Delib.

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario PEF TARI 2026-2029, approvazione tariffe 2026 e relative scadenze.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **21:15** presso la sala consiliare del Comune di Torrazza Coste, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di **prima** convocazione.

Risultano:

N. d'ord.		Presenti	Assenti		N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	Berutti Claudia-Sindaco	X			9	Bernini Alessandro		X
2	Bondioli Andrea	X			10	Ghia Leonardo		X
3	De Giovanni Tiziana	X			11	Pasotti Patrizia	X	
4	Gaiotti Alessandro	X						
5	Ghia Alessandro	X						
6	Gabetta Daniele	X						
7	Pizzuto Orianna	X						
8	Sturla Cristina		X					
						Totale	8	3

Presenti, senza diritto di voto, gli assessori esterni Ermanno Pruzzi e Giuseppe Raso.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea Guazzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Dott.ssa Claudia Berutti, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario PEF TARI 2026-2029, approvazione tariffe 2026 e relative scadenze.

Dopo uno scambio, la consigliera Pasotti conviene sull'esigenza di approvazione pur non condividendo il modello economico e operativo del servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO/I:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 147/2013, che ha introdotto a partire dal 01.01.2014, la nuova Tari la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge finanziaria n. 160 del 27.12.2019 che recita *"a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);"*

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652 ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";*
- il comma 654, ai sensi del quale *"... In ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...";*
- il comma 654 bis ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";*
- il comma 655 ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";*

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della L.481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della L.205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (Arera) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 1) *la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'* (lett. f); 2) *"... l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h) 3) *"... la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

RICHIAMATE/I:

- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;
- che il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR, introdotto da ARERA, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

DATO ATTO CHE:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Torrazza Coste, non risulta definito e/o operativo l'Ente di Governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO della circostanza che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

ESAMINATE inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa

delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";

VISTI:

- il Piano Economico Finanziario (Pef Grezzo) per il periodo 2026-2029 trasmesso dalla Società Asm Voghera S.p.a. identificato al protocollo dell'Ente al nr. 1921 del 12/06/2026;
- la determinazione nr. 30 del 27/05/2026 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di validazione del Piano Economico Finanziario (Pef) -Tassa Rifiuti 2026-2029;
- l'atto di validazione rilasciato dalla Geom. Danila Giroladini ed identificato al Protocollo dell'Ente al nr. 2184 del 07/07/2026 attraverso cui veniva attestata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario (Pef) 2026-2029 allegato alla presente (**Allegato 3**);

VISTO il Piano Economico Finanziario (Pef) valido per il periodo regolatorio 2026-2029 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 1**), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile secondo le disposizioni normative richiamate secondo quanto riportato nella Relazione di accompagnamento (**Allegato 2**);

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario, per l'anno 2026, ammonta ad € 269.824,00;

VISTE la Dichiarazione rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (**Allegato 4**);

VISTA la Relazione di illustrazione e approvazione delle tariffe TARI anno 2026 (**Allegato 5**) ove sono ripartiti i costi fissi e variabili, di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato succitato, per l'anno 2026, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 90,0 % a carico delle utenze domestiche;
- 10,00 % a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO di approvare in qualità di Ente Territorialmente Competente, il Piano Economico Finanziario e la relativa Relazione di Accompagnamento (**Allegati 1 e 2**), che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, sulla base dell'atto di validazione effettuato dalla Geom. Danila Giroladini (**Allegato 3**);

CONSIDERATO inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*"

DATO ATTO che i costi da finanziare con le tariffe al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della determina ARERA 1/DTAC/2025 per l'anno 2026, complessivamente pari ad € 268.605,00 in coerenza con la previsione di cui all'art. 7 dell'allegato A) alla Deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 61.850,00
COSTI VARIABILI € 206.755,00

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 3;

DATO ALTRESÌ ATTO che ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif "...*In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. ...*";

CONSIDERATO che:

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per cui “... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale “....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ...”;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

VISTO l'allegato A) rubricato “Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”, alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- c) *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

VISTO l'allegato A) rubricato “Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”, alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com che “... disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ...”;

TENUTO CONTO inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, di procedere con la determinazione ed approvazione delle tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel seguente prospetto:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,840	0,35771	0,30048	0,600	279,51357	0,61184	102,61055
Utenza domestica (2 componenti)	0,980	0,35771	0,35056	1,400	279,51357	0,61184	239,42462
Utenza domestica (3 componenti)	1,080	0,35771	0,38633	1,800	279,51357	0,61184	307,83165
Utenza domestica (4 componenti)	1,160	0,35771	0,41494	2,200	279,51357	0,61184	376,23868
Utenza domestica (5 componenti)	1,240	0,35771	0,44356	2,900	279,51357	0,61184	495,95099
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,300	0,35771	0,46502	3,400	279,51357	0,61184	581,45978

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,510	0,14095	0,07188	4,200	0,05720	0,24024
102-Campeggi, distributori carburanti	0,800	0,14095	0,11276	6,550	0,05720	0,37466
103-Stabilimenti balneari	0,630	0,14095	0,08880	5,200	0,05720	0,29744
104-Esposizioni, autosaloni	0,430	0,14095	0,06061	3,550	0,05720	0,20306
105-Alberghi con ristorante	1,330	0,14095	0,18746	10,930	0,05720	0,62520
106-Alberghi senza ristorante	0,910	0,14095	0,12826	7,490	0,05720	0,42843
107-Case di cura e riposo	1,200	0,14095	0,16914	9,830	0,05720	0,56228
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,130	0,14095	0,15927	9,300	0,05720	0,53196
109-Banche ed istituti di credito	0,580	0,14095	0,08175	4,780	0,05720	0,27342
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,110	0,14095	0,15645	9,120	0,05720	0,52166
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,520	0,14095	0,21424	12,450	0,05720	0,71214
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,250	0,14095	0,17619	10,200	0,05720	0,58344
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,160	0,14095	0,16350	9,480	0,05720	0,54226
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,910	0,14095	0,12826	7,500	0,05720	0,42900
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	0,14095	0,15364	8,920	0,05720	0,51022
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	0,14095	0,68220	41,650	0,05720	2,38238
117-Bar, caffè, pasticceria	4,370	0,14095	0,61595	35,780	0,05720	2,04662
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,110	0,14095	0,29740	17,320	0,05720	0,99070
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,610	0,14095	0,36788	21,410	0,05720	1,22465
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,440	0,14095	1,47152	49,720	0,05720	2,84398
121-Discoteche, night club	1,640	0,14095	0,23116	13,450	0,05720	0,76934
122-B&B, Case Vacanze, Affittacamere	0,800	0,14095	0,11276	6,550	0,05720	0,37466

RITENUTO, altresì, necessario modificare le scadenze di pagamento relative al SALDO della TARI anno 2026 deliberate con Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2026 e di stabilire che il numero di rate e le relative scadenze saranno le seguenti:

Prima Rata SALDO	30 settembre 2026
Seconda Rata SALDO	1° dicembre 2026

Con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2026;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 (T.U.B.R.), *il riconoscimento del bonus sociale deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. Qualora tale rata venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno a+1, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo;*

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è stato riconosciuto dal Comune di Torrazza Coste nell'avviso di pagamento dell'Acconto del tributo per l'anno 2026 già emesso ed inviato a tutti i Contribuenti o mediante rimessa diretta tracciabile per coloro in regola con i pagamenti e a compensazione per coloro che presentavano degli insoluti;

RILEVATO che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 e delle relative scadenze;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri del Responsabile Servizi Finanziari-Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000: **PARERE FAVOREVOLE**

Responsabile Servizi Finanziari-Tributi
Dott.ssa Claudia Berutti

VISTO:

- il D.lgs. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Presenti n. 8
- Favorevoli n. 8 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 0

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 e di quanto previsto nell'Allegato A) rubricato "*Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR -3)*", il Piano Economico Finanziario (Pef) (**Allegato1**) per il periodo regolatorio 2026-2029 e la relativa documentazione, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. DI QUANTIFICARE l'ammontare complessivo delle entrate TARI 2026, in € **268.605,00**;

4. DI DEFINIRE e APPROVARE, per l'anno **2026**, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, così come di seguito riepilogate:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,840	0,35771	0,30048	0,600	279,51357	0,61184	102,61055
Utenza domestica (2 componenti)	0,980	0,35771	0,35056	1,400	279,51357	0,61184	239,42462
Utenza domestica (3 componenti)	1,080	0,35771	0,38633	1,800	279,51357	0,61184	307,83165
Utenza domestica (4 componenti)	1,160	0,35771	0,41494	2,200	279,51357	0,61184	376,23868
Utenza domestica (5 componenti)	1,240	0,35771	0,44356	2,900	279,51357	0,61184	495,95099
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,300	0,35771	0,46502	3,400	279,51357	0,61184	581,45978

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,510	0,14095	0,07188	4,200	0,05720	0,24024
102-Campeggi, distributori carburanti	0,800	0,14095	0,11276	6,550	0,05720	0,37466
103-Stabilimenti balneari	0,630	0,14095	0,08880	5,200	0,05720	0,29744
104-Esposizioni, autosaloni	0,430	0,14095	0,06061	3,550	0,05720	0,20306
105-Alberghi con ristorante	1,330	0,14095	0,18746	10,930	0,05720	0,62520
106-Alberghi senza ristorante	0,910	0,14095	0,12826	7,490	0,05720	0,42843
107-Case di cura e riposo	1,200	0,14095	0,16914	9,830	0,05720	0,56228
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,130	0,14095	0,15927	9,300	0,05720	0,53196
109-Banche ed istituti di credito	0,580	0,14095	0,08175	4,780	0,05720	0,27342
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,110	0,14095	0,15645	9,120	0,05720	0,52166
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,520	0,14095	0,21424	12,450	0,05720	0,71214
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,250	0,14095	0,17619	10,200	0,05720	0,58344
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,160	0,14095	0,16350	9,480	0,05720	0,54226
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,910	0,14095	0,12826	7,500	0,05720	0,42900
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	0,14095	0,15364	8,920	0,05720	0,51022
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	0,14095	0,68220	41,650	0,05720	2,38238
117-Bar, caffè, pasticceria	4,370	0,14095	0,61595	35,780	0,05720	2,04662
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,110	0,14095	0,29740	17,320	0,05720	0,99070
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,610	0,14095	0,36788	21,410	0,05720	1,22465
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,440	0,14095	1,47152	49,720	0,05720	2,84398
121-Discoteche, night club	1,640	0,14095	0,23116	13,450	0,05720	0,76934
122-B&B, Case Vacanze, Affittacamere	0,800	0,14095	0,11276	6,550	0,05720	0,37466

5. DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

6. DI DARE ATTO che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di “bonus sociale” per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.

7. DI STABILIRE che il numero di rate e le relative scadenze relativamente al SALDO TARI 2026 saranno le seguenti:

Prima Rata SALDO	30 settembre 2026
Seconda Rata SALDO	1° dicembre 2026

Con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2026;

8. DI DARE ATTO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è stato riconosciuto dal Comune di Torrazza Coste nell'avviso di pagamento dell'Acconto del tributo per l'anno 2026 già emesso ed inviato a tutti i Contribuenti o mediante rimessa diretta tracciabile per coloro in regola con i pagamenti e a compensazione per coloro che presentavano degli insoluti;

9. DI TRASMETTERE il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...”;

10. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico al Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

11. DI DARE ATTO che alla presente deliberazione è allegata quale parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026-2029 (**Allegato1**);
- Relazione di accompagnamento all'aggiornamento tariffario biennale Pef 2026-2029 (**Allegato 2**);
- Atto di validazione redatto dal soggetto esterno (Geom. Danila Giroladini) (**Allegato 3**), ed identificato al Protocollo dell'Ente al nr. 2184 del 07/07/2026;

- Dichiarazione rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (**Allegato 4**);
- Relazione di illustrazione e approvazione delle tariffe TARI anno 2026 (**Allegato 5**).

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Presenti n. 8
- Favorevoli n. 8 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 0.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Berutti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Guazzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Torrazza Coste il giorno 29/07/2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 29/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il _____ è decorso il termine di cui all'art. 134 c.3 del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE